

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2045/2012

DEL 26/04/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 112 "Insediamento di giovani in agricoltura" - Prima sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Doneddu Cinzia (CUAA: DNDCNZ88M44G203U).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 112 "Insediamento di giovani in agricoltura";
- PREMESSO** che il 27/09/2009 la Sig.ra Doneddu Cinzia ha presentato domanda di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 5926/2010 del 17/12/2009, è stata approvata la Graduatoria unica regionale delle domande relative alla prima sottofase. L'istanza della Sig.ra

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2045/2012

DEL 26/04/2012

Doneddu si collocava nella posizione n. 441 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili;

PREMESSO che la Sig.ra Doneddu ha dichiarato in domanda di insediarsi in un'azienda che al momento dell'insediamento assicurava un Reddito Lordo Standard (RLS) maggiore a 15 UDE (Unità di Dimensione Economica Europea) e un fabbisogno di manodopera annua maggiore a 1 ULA (Unità Lavorativa Annuale), ottenendo per questo l'attribuzione di 15 punti, sul totale di 44 assegnati;

PREMESSO che con nota prot. n. 6325 del 30/11/2010, notificata il 07/12/2010, il Servizio Territoriale della Gallura ha comunicato alla Richiedente, ai sensi della L. 241/90, il preavviso di decadenza dell'istanza, in quanto nella fase istruttoria erano emerse delle incongruenze nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) che costituivano, in base ai paragrafi n° 6.2.5 e n° 7 del Bando, motivo ostativo all'accoglimento della domanda. In particolare, era stato accertato che la consistenza zootecnica aziendale dichiarata nel PSA risultava superiore a quella annotata sul registro di stalla della Banca Dati Nazionale (BDN). Inoltre, era stato incluso come componente del RLS generale dell'azienda il reddito delle colture asservite all'allevamento che, invece, trattandosi di reimpieghi aziendali, doveva essere escluso. Pertanto, venivano accertate dimensioni aziendali iniziali corrispondenti ad un Reddito Lordo Standard di 3,7 UDE e ad un fabbisogno di manodopera pari a 0,33 ULA. Tali valori erano inferiori alla soglia minima di ingresso per l'ammissibilità della domanda, fissata dal bando in 8 UDE e 0,80 ULA. Infine, nella sezione relativa al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), era stato dichiarato di non rispettare l'atto "B11" relativo alla sicurezza alimentare il quale, viceversa, doveva essere rispettato in quanto pertinente. Alla Sig.ra Doneddu veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione di eventuali atti, scritti o memorie difensive;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2045/2012

DEL 26/04/2012

PREMESSO

che avverso il preavviso di decadenza, il 21/01/2011 la Sig.ra Doneddu ha presentato una memoria difensiva nella quale rappresenta che *“per un mero errore tecnico da parte dell'ASL i capi allevati furono solo in parte caricati nella banca dati competente. Solo dopo il ricevimento della Vostra lettera e dietro mia segnalazione si è richiesto di aggiornare i dati sia all'ASL e sia al CAA di competenza”*. Riguardo alla contestazione di aver incluso il reddito delle colture asservite all'allevamento nel RLS generale dell'azienda, la Sig.ra Doneddu eccepisce di aver considerato, ai fini del computo del RLS e del fabbisogno di manodopera aziendale, solo la parte relativa alla produzione non reimpiegata in azienda, pari a circa il 50%. La Richiedente, a sostegno delle proprie affermazioni, ha esposto il prospetto relativo alle produzioni e ai consumi alimentari dell'allevamento, e allegato la seguente documentazione:

- copia dei registri aziendali bovini e suini;
- dichiarazione inerente il rispetto dell'atto B11 dei Criteri di Gestione Obbligatori, sottoscritta congiuntamente con il tecnico redattore del PSA;

PREMESSO

che l'Ufficio istruttore ha accolto le controdeduzioni esposte dalla Richiedente nella memoria difensiva solo in parte e in misura non sufficiente a modificare l'esito dell'istruttoria. Nello specifico: 1) Allevamenti: veniva accettato il ricalcolo del RLS sulla base dei registri di stalla aggiornati, ma non quello proposto per il fabbisogno di manodopera. Infatti, la Ditta aveva attribuito erroneamente ai bovini il parametro di 75 ore/capo/anno, piuttosto che il valore di 50/ore/capo/anno previsti per la linea vacca/vitello semibrado, corrispondente alle caratteristiche dell'allevamento aziendale. Inoltre, in riferimento ai suini, la Ditta aveva incluso nel computo anche il fabbisogno di manodopera relativo ai lattinzoli, che invece è pari a zero in quanto vanno considerati accuditi dalle scrofe; 2) Colture: veniva evidenziato che il calcolo del RLS e del fabbisogno di manodopera doveva essere rapportato agli ettari 58.59.89 di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) presenti nel fascicolo

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2045/2012

DEL 26/04/2012

aziendale alla data dell'insediamento, e non ai 179.10.53 ettari dichiarati nel Piano di Sviluppo Aziendale;

PREMESSO

che con nota prot. n° 1505 del 28/04/2011, il Servizio Territoriale della Gallura ha comunicato alla Sig.ra Doneddu il ricalcolo del punteggio attribuito in graduatoria e la decadenza dell'istanza di finanziamento per la mancanza dei requisiti di cui al criterio di valutazione n. 1 "Validità economica dell'attività d'impresa" (paragrafo 9.1 del Bando). Infatti, il fabbisogno di manodopera aziendale accertato risultava pari a 0,83 ULA, e quindi inferiore al valore minimo necessario per ottenere l'attribuzione di 15 punti di premialità. Il nuovo punteggio attribuito, pari a 21,5 punti (ricalcolato in base ai paragrafi 9.1 e 12.5 del bando) determinava una posizione in graduatoria successiva a quella dell'ultima domanda ammissibile collocata in posizione utile e di conseguenza la decadenza della domanda;

VISTO

il ricorso avverso l'atto di cui sopra, pervenuto il 24/05/2011, nel quale la Sig.ra Doneddu rappresenta che la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) alla data dell'insediamento era pari a ettari 179.10.53 come dichiarato nel PSA, e non a ettari 58.59.89 come rilevato dal Tecnico istruttore. A supporto di quanto affermato, la Ricorrente ha allegato la seguente documentazione:

- copia di due schede di validazione del fascicolo aziendale, datate 22/03/2010 e 13/05/2010, attestanti la consistenza territoriale aziendale esistente nel periodo della trasmissione del PSA per via telematica;
- certificazione rilasciata dal Comune di Alà dei Sardi, in data 25/01/2010, relativa al pagamento dei diritti di pascolo per l'anno 2010 per una superficie di 150 ettari.

La Ricorrente sostiene che detta documentazione dimostra il conseguimento dei requisiti minimi di oltre 15 UDE e di 1 ULA previsti dal Bando per l'ottenimento della premialità di 15 punti;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2045/2012

DEL 26/04/2012

PREMESSO che la certificazione di cui sopra, attestante il pagamento dei diritti di pascolo per l'anno 2010, differisce dalle risultanze del fascicolo aziendale. Infatti da quest'ultimo, nella sezione "Dettaglio conduzione" relativa alla superficie in parola, la Ricorrente risulta condurre in affitto, per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2011, solo 30 ettari rispetto alla superficie catastale totale di 175 ettari. Inoltre, nella stessa sezione figurano altri quattro conduttori per ulteriori 108 ettari;

PREMESSO che nella fase istruttoria del ricorso è stata richiesta adeguata certificazione al Comune di Alà dei Sardi in relazione alla quota di superficie condotta dalla Ricorrente nell'anno 2010. Il Comune, con nota pervenuta il 01/12/2011, ha confermato il pagamento dei diritti di pascolo da parte della Sig.ra Doneddu per ettari 30 per l'anno 2011, omettendo qualunque indicazione riguardo l'anno 2010;

PREMESSO che con nota n° 12909 del 09/03/2012, notificata il 13/03/2012, è stata reiterata al Comune di Alà dei Sardi la richiesta di certificazione di cui sopra, riferita al 2010. A tutt'oggi la nota non ha avuto alcun riscontro;

CONSIDERATO che le dichiarazioni della Ricorrente in ordine alla conduzione di una superficie di ettari 150, per l'anno 2010, non sono state confermate dal Comune di Alà dei Sardi;

VISTO il Decreto Assessoriale n° 847/DecA/28 del 29/04/2011, recante "Attuazione misure del PSR 2007/2013. Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori". Modifica Decreto n° 2280/DecA/93 del 16/09/2009", il quale chiarisce *"che ai fini del soddisfacimento del requisito di Reddito Lordo Standard e Unità Lavorativa Annuo d'ingresso (omissis) i rispettivi valori devono essere determinati tenendo conto dell'effettiva capacità dell'azienda, alla data di presentazione della copia cartacea del PSA all'Amministrazione, di assicurarne il raggiungimento in condizioni di ordinarietà"*;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2045/2012

DEL 26/04/2012

RILEVATO che alla data di presentazione della copia cartacea del PSA, avvenuta il 30/06/2010, nel fascicolo aziendale della Ditta Doneddu risultava una superficie agricola utilizzata (SAU) pari a ettari 64.52.00, di cui solo ettari 58.59.89 accertati dall'Ufficio istruttore;

CONSIDERATO che il fabbisogno di manodopera calcolato sulla consistenza aziendale rilevata alla data di presentazione della copia cartacea del PSA è pari a 0,86 ULA, quindi inferiore al valore minimo previsto dal Bando, al paragrafo 9.1, per l'attribuzione di 15 punti di premialità;

RITENUTE per quanto sopra esposto non congrue le motivazioni addotte nel ricorso;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 13938 del 22/12/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Doneddu Cinzia (CUAA: DNDCNZ88M44G203U);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale della Gallura affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2045/2012

DEL 26/04/2012

e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato